

Attività di ristorazione (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività con consumo sul posto e attività di asporto)

Il **DPCM 13 ottobre 2020** ha previsto:

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida

applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

In vigore del predetto DPCM, ritenuto opportuno determinare oltre all'orario di chiusura fissato dal D.P.C.M. in relazione alle attività di cui al punto ee) anche una fascia oraria in cui le stesse sono consentite,

l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 195 del 17.10.2010 ha previsto:

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e le attività di ristorazione di cui alla lettera ee) dell'art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 13-10-2020, sono da considerarsi consentite solo dalle 06,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo e solo dalle ore 06,00 sino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo;

2. La vendita per asporto di alimenti e bevande al pubblico e la ristorazione con asporto di cui alla lettera ee) dell'art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 13-10-2020, sono da considerarsi consentite senza limiti orari, ma è vietata la consumazione di tali prodotti sul posto o nelle adiacenze di dette attività dopo le ore 21,00 e fino alle 06,00 del giorno seguente;

3. Le misure di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli esercizi situati lungo le autostrade, nelle aerostazioni e negli interporti;

Il **DPCM 18 ottobre 2020** ha previsto:

8) la lettera ee) è sostituita dalla seguente: *“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di*

consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;

- 9) alla lettera ff) dopo la parola “siti” sono aggiunte le seguenti “*nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,*”;

Poiché l’ordinanza regionale del 17 ottobre era intervenuta esplicitamente per ovviare ad una possibile artificiosa interpretazione elusiva del dpcm del 13 ottobre, con il nuovo dpcm del 18 ottobre, le disposizioni della nuova lett. ee) inerenti gli orari in cui sono consentite le attività di ristorazione, prevalgono su quelle indicate dall’ordinanza regionale e dal precedente dpcm.

Pertanto, alla luce delle disposizioni vigenti:

Dal 19 ottobre 2020:

- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **consentite dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo**, e con un **massimo di sei persone per tavolo**, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo.
- Fermo quanto diversamente stabilito nell’ultimo DPCM, sopra richiamato, **l’attività deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal protocollo regionale in materia.**
- È sempre **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- La **ristorazione con asporto** è consentita **fino alle ore 24**, con **divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.**
- È **obbligatorio** per gli esercenti **esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle disposizioni vigenti.
- **Restano consentite** le attività delle **mense** e del **catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Restano **aperti** gli esercizi di somministrazione siti negli **ospedali**, negli **aeroporti** e nelle **aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade** con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.